



DETERMINAZIONE

Oggetto: nomina, ai sensi degli artt. 114 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, del Direttore dell'esecuzione del Contratto per l'esecuzione del servizio, per una durata di dodici mesi, di organizzazione e realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica mirate all'uso corretto e responsabile dei farmaci e sulla percezione del loro valore terapeutico ed economico - CIG B20240D23D.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavese quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;"

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D. M. 20 settembre 2004, n. 245, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 8 Aprile 2016, n. 12, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 Giugno 2016;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale n. 428/2023 con la quale è stato prorogato alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165/2001, dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, già conferitole con determinazione del Direttore generale n. 1157/2020;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026, come revisionato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 44 del 24 settembre 2024;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23 ottobre 2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche "Regolamento di contabilità" ed in particolare l'art. 28 rubricato "Direttore esecuzione del contratto /dei lavori";

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023 (d'ora in poi per brevità anche "Codice");

Visto l'art. 45 del Codice rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche" e in particolare i commi 2, 3 e 4 a tenor dei quali *"2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ... (omissis) ... 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. ... (omissis) ... 4.Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale"*;

Preso atto che le attività tecniche indicate nel citato allegato I.10 sono esclusivamente quelle di:

- “- programmazione della spesa per investimenti;*
- responsabile unico del progetto;*
- collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)*
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;*
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
- redazione del progetto esecutivo;*
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;*
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;*
- predisposizione dei documenti di gara;*
- direzione dei lavori;*
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);*
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;*
- direzione dell’esecuzione;*
- collaboratori del direttore dell’esecuzione*
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;*
- collaudo tecnico-amministrativo;*
- regolare esecuzione;*
- verifica di conformità;*
- collaudo statico (ove necessario)”;*

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *“Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113”*, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

Visti l’art. 15 del Codice, dedicato alle modalità di individuazione, requisiti e compiti del Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale “Responsabile unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d’importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Visto l’allegato I.2 al Codice che disciplina le attività del RUP nelle fasi ed in particolare l’art. 8 comma 4 in virtù del quale *“Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:*

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice;*
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;*
- d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*

e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento";

Visto altresì l'art. 114 del Codice che al comma 1 prevede che *"Il RUP, nella fase dell'esecuzione"* dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, *"si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto..."* e al comma 8 che *"L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP"*;

Visto l'allegato II.14 sopra citato recante *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"* ed in particolare il Capo II interamente dedicato, dagli articoli da 31 a 39, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;

Visto l'art. 31 comma 1 di tale allegato II.14 che precisa che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto *"servizi e forniture di particolare importanza"*, come disciplinati dal successivo art. 32;

Visto quindi l'art. 32 ed in particolare i commi 2 e 3 in virtù dei quale *"2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:*

- a) servizi di telecomunicazione;*
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
- c) servizi informatici e affini;*
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;*
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;*
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;*
- i) servizi legali;*
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;*
- m) servizi sanitari e sociali;*
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.*

3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro."

Visto altresì l'art. 32 comma 4 del predetto allegato II.14 che prevede che la stazione appaltante possa nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di *"direttore operativo"* per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrando nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo;

Visti l'art. 115 del Codice rubricato *“Controllo tecnico contabile e amministrativo”* nonché l'art. 31 comma 2, 34 e 35 del predetto allegato II.14, i quali descrivono in dettaglio le attività e i compiti di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto;

Visto inoltre l'art. 116 del Codice che precisa che i contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a *“verifica di conformità”* la quale, in base al comma 5, *“è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto”* e che il compenso spettante per tale attività *“è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 36 comma 6 dell'allegato II.14, *“Nei casi di cui all'articolo 116, comma 5, secondo periodo, del codice la stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare. Qualora la verifica di conformità sia affidata a una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente allegato”*;

Visto l'art. 36 del predetto allegato II.14 in virtù del quale la verifica di conformità del contratto è tesa ad *“accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore”*;

Visti infine l'art. 37 del predetto allegato II.14 che disciplina le modalità di emissione ed il contenuto del certificato di verifica di conformità ed il successivo art. 38 che disciplina le modalità di emissione ed il contenuto del certificato di regolare esecuzione che, nei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sostituisce il certificato di conformità, come nel caso di specie;

Visto il Contratto CIG B20240D23D stipulato da AIFA con l'OE Noesis S.r.l., giusta Determina autorizzativa del Direttore amministrativo n. 193 del 10/06/2024, per i servizi di organizzazione e realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica mirate all'uso corretto e responsabile dei farmaci e sulla percezione del loro valore terapeutico ed economico, per una durata di dodici mesi decorrenti dal 1°/07/2024 e per un importo pari a euro 110.000,00 oltre IVA;

Vista la predetta Determina del Direttore amministrativo n. 193 del 10/06/2024, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Maria Grazia Perulli è stata individuata quale *“Responsabile Unico del progetto”* (RUP) della procedura di cui al predetto contratto CIG B20240D23D;

Considerato che trattasi di contratto avente ad oggetto una tipologia di servizi ricompresi tra i servizi indicati al sopra citato art. 32 comma 2 lett. a) dell'allegato II.14 del Codice, per i quali è prevista la nomina del DEC, diverso dal RUP;

Ritenuta pertanto opportuna/necessaria la nomina del Direttore per l'Esecuzione dei servizi in esso dedotti, al fine di consentire sotto il profilo organizzativo un'effettiva gestione e coordinamento dei servizi e di assicurare gli adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che, avuto riguardo alla tipologia e importo del contratto in argomento, non è necessario individuare né un direttore operativo a supporto del DEC, né una commissione per la verifica di conformità;

Preso atto che il DEC nominato con Determina del Direttore amministrativo n. 193 del 10/06/2024 non è più in servizio presso l'Agenzia;

Tenuto conto che, in relazione all'oggetto del contratto e nel rispetto del criterio di rotazione, è stata individuata, avuto riguardo al relativo fascicolo personale, la professionalità e la competenza idonea a ricoprire l'incarico di DEC nella persona della dott.ssa Adelisa Maio, giornalista professionista, alla quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d. lgs. n. 165/2001, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Stampa e della comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, let. b) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Ravvisata l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative allo svolgimento del predetto incarico in capo alla dott.ssa Adelisa Maio, la quale si occuperà nello specifico del coordinamento, della direzione, del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto *de quo*, di verificare che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali e di espletare tutte le attività espressamente demandate al DEC di cui all'allegato II.14 del Codice;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla dott.ssa Adelisa Maio l'incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) del contratto avente ad oggetto il servizio, per una durata di dodici mesi, di organizzazione e realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica mirate all'uso corretto e responsabile dei farmaci e sulla percezione del loro valore terapeutico ed economico - CIG B20240D23D;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Art. 1 (nomina del DEC)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la dott.ssa Adelisa Maio è nominata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 114, 115, 116 del D. Lgs. n. 36/2023, Direttore dell'esecuzione del Contratto in oggetto recante CIG B20240D23D, con l'incarico di monitorare, riferendo al RUP, sulla corretta esecuzione delle prestazioni nel medesimo dedotti secondo quanto indicato nell'allegato II.14 al Codice.
2. Si dà mandato al RUP di provvedere ad impartire al DEC, come sopra individuato, le opportune "disposizioni di servizio" di cui all'art. 8 dell'allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023.

3. Per i fini di cui al citato art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, si dà mandato all'Ufficio Contabilità e bilancio di destinare, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, il 2% dell'importo dei servizi posto a base della presente procedura di affidamento pari a euro 2.200,00.

Art. 2
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

Il Direttore Amministrativo

Giovanni Pavesi

Allegato:

- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi della dott.ssa Adelisa Maio.

Pubblicato sul profilo del committente in data __/__/__